

REGOLAMENTO (CE) N. 123/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare gli articoli 8 e 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽²⁾ (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 13 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002⁽³⁾ il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno ha anche istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002⁽⁴⁾, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India («le misure»).
- (2) Nel quadro dei procedimenti, con la decisione 2002/611/CE⁽⁵⁾ la Commissione ha accettato un impe-

gno sui prezzi offerto da un'azienda indiana, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, («l'azienda»).

- (3) Nel giugno 2003, la Commissione ha avviato una nuova inchiesta antiassorbimento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base, riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese (RPC)⁽⁶⁾.
- (4) Nel dicembre 2003, l'azienda ha informato la Commissione che intendeva ritirare spontaneamente l'impegno. La decisione della Commissione che accettava l'impegno è stata pertanto abrogata con la decisione 2004/255/CE⁽⁷⁾.
- (5) Nel febbraio 2004, un'inchiesta antiassorbimento riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della RPC è stata conclusa dal regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio⁽⁸⁾, il quale ha aumentato l'aliquota del dazio antidumping definitivo per la RPC dal 21 al 33,7 % («l'inchiesta antiassorbimento»).

2. Richiesta di riesame intermedio

- (6) Nel dicembre 2004, dopo la conclusione dell'inchiesta antiassorbimento, l'azienda ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, di portata limitata all'esame dell'accettabilità del ripristino del suo impegno.
- (7) L'azienda ha asserito che il suo desiderio iniziale di ritirare l'impegno derivava dal fatto che dopo l'imposizione di misure nel 2002 gli esportatori cinesi avevano assorbito i dazi antidumping istituiti, provocando così una depressione dei prezzi e rendendo l'impegno non rispettabile. L'azienda ha inoltre menzionato il fatto che a causa della conclusione del riesame sull'assorbimento, il livello del dazio sulle importazioni provenienti dalla RPC era cresciuto, consentendo l'aumento dei prezzi di mercato. Pertanto, l'azienda ha informato la Commissione di essere pronta ad offrire un nuovo impegno in base ai termini e alle condizioni precedenti, che erano ritenuti adeguati per eliminare gli effetti pregiudizievole del dumping e delle sovvenzioni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

⁽³⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2004.

⁽⁵⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU C 149 del 26.6.2003, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17.